



COMUNE DI SANT'ARPINO

PROVINCIA DI CASERTA

AREA I – AFFARI GENERALI E PERSONALE

DETERMINAZIONE
NUM. REGISTRO GENERALE 143 DEL 26/03/2024
(NUM. SETTORIALE 38)

OGGETTO: AVVISO DI MOBILITÀ VOLONTARIA PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO 36 ORE SETTIMANALI MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO DI PERSONALE IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001, PER N. 1 POSTO DI “ASSISTENTE SOCIALE - AREA AA.GG. E PERSONALE” - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT. D), PRESSO COMUNE DI SANT'ARPINO”.

PREMESSO CHE:

- con delibera di Consiglio comunale n. 17 in data 27/05/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario dell'Ente;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 23.06.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la programmazione triennale dei fabbisogni di personale 2023/2025, successivamente modificata con deliberazione della Giunta Comunale n.109 del 16.10.2023, esecutiva ai sensi di legge;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 31.05.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Rendiconto dell'esercizio 2022;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 26.07.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023/2025;
- il Consiglio Comunale ha adottato la deliberazione n. 26 in data 28.09.2023, ad oggetto “perimetro di consolidamento per l'anno 2022. assenza dell'obbligo di adozione del bilancio consolidato”, dichiarata immediatamente eseguibile;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 05 luglio 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2023/2025;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.22 in data 26.07.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2023/2025;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 12/09/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2023/2025;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 16.10.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il PIAO 2023/2025, successivamente aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale N. 145 del 20/12/2023, esecutiva ai sensi di legge;

DATO ATTO che, con comunicazione acquisita al protocollo dell'Ente al n. 18073 del 01.12.2023, il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – ha trasmesso la decisione della COSFEL di approvazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 16.10.2023;

DATO ATTO, altresì, che il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2024/2026 è stato prorogato al 15/03/2024 con Decreto del Ministro dell'Interno del 22 dicembre 2023;

VISTO l'articolo 8, comma 2, del DM 132/2022 “Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione.”, ai sensi del quale: “*In ogni caso di differimento del termine previsto a*

legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci";

RILEVATO che il Comune di Sant'Arpino non ha approvato il bilancio di previsione 2024/2026 entro la data del 31 dicembre 2023, secondo quanto disposto dall'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATO il disposto dell'art.163 del D.Lgs. n.267/2000 - rubricato "Esercizio provvisorio e Gestione provvisoria";

CONSIDERATA la valenza autorizzatoria del bilancio triennale ultimo approvato 2023/2025, fino all'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026;

RICHIAMATO l'art. 21-bis del DECRETO-LEGGE 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136, che testualmente recita "1. All'articolo 163, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la previsione che gli enti possano impegnare solo spese correnti si interpreta nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale, anche a tempo indeterminato, già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario ai sensi dell'articolo 164, comma 2, del medesimo testo unico.

2. Le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all'approvazione della commissione per la stabilità finanziaria di cui all'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e già autorizzate, possono essere comunque perfezionate fino al 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'autorizzazione anche in condizione di esercizio provvisorio.";

EVIDENZIATO che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 dell'11.03.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato lo schema di bilancio di previsione 2024/2026, che sarà sottoposto ad approvazione nella prossima seduta di Consiglio Comunale;

DATO ATTO CHE – in virtù della delibera di Giunta Comunale n. 74 del 23.06.2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la programmazione triennale dei fabbisogni di personale 2023/2025, successivamente modificata con deliberazione della Giunta Comunale n.109 del 16.10.2023, esecutiva ai sensi di legge, e recepita nella sezione 3, sottosezione 3.3 del Piano di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. n. 112 del 16.10.2023, esecutiva ai sensi di legge, successivamente aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale N. 145 del 20/12/2023, esecutiva ai sensi di legge – occorre porre in essere tutte le necessarie attività per provvedere alla copertura di n. 1 posto, previsto in organico ed attualmente ancora vacante, di Istruttore Direttivo, profilo Assistente Sociale (Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione del vigente CCNL del Comparto Funzioni Locali) da inserire nell'ambito dell'unità organizzativa di questo Comune denominata "Area AA.GG. e Personale";

CONSIDERATO che detto ruolo attualmente non è ricoperto e che occorre procedere al reclutamento per garantire i servizi e dare attuazione a quanto programmato;

RAVVISATA la necessità di assumere a tempo pieno e indeterminato un dipendente che abbia i requisiti di legge e di regolamento previsti per la categoria ed il profilo professionale di cui sopra, atteso che detta posizione è infungibile nell'ambito della struttura organizzativa di questo ente, in considerazione dei servizi e degli uffici assegnati al settore di appartenenza;

POSTO CHE:

- in ottemperanza alla richiamata delibera di Giunta Comunale n. 74 del 23.06.2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la programmazione triennale dei fabbisogni di personale 2023/2025, successivamente modificata con deliberazione della Giunta Comunale n.109 del 16.10.2023, esecutiva ai sensi di legge, e recepita nella sezione 3, sottosezione 3.3 del Piano di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. n. 112 del 16.10.2023, esecutiva ai sensi di legge, successivamente aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale N. 145 del 20/12/2023,

esecutiva ai sensi di legge, questo Ente dovrà procedere alla assunzione di n. 1 dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, previsto in organico ed attualmente ancora vacante, di Istruttore Direttivo, profilo Assistente Sociale(Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione - del vigente CCNL del Comparto Funzioni Locali) da inserire nell'ambito dell'unità organizzativa di questo Comune denominata "Area AA.GG. e Personale";

- sempre in base a quanto disposto dalla menzionata delibera di Giunta comunale, tale assunzione potrà avvenire anche facendo ricorso agli istituti della mobilità nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente di settore;

RILEVATO CHE il bilancio 2023-2025 è stato deliberato rispettando tutte le norme e i principi giuscontabili vigenti in materia;

EVIDENZIATO CHE:

- con nota prot. n. 19548/2023 del 29.12.2023 è stata avviata la procedura con comunicazione redatta ai sensi dell'articolo 34 bis del Decreto Legislativo 165/2021 per il personale in disponibilità, ed inoltrata alla Regione Campania (ex uffici Ormel) e al Dipartimento della Funzione Pubblica;

- con nota prot. n.10915 del 08.01.2024 (acquisita agli atti dell'Ente al prot. n. 455/2024 del 10.01.2024) la Direzione Lavoro della Regione Campania comunicava l'accertamento dell'assenza di unità di personale in disponibilità in possesso del profilo richiesto da assegnare a questo Ente;

PRESO ATTO dell'esito negativo della procedura di mobilità obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto, previsto in organico ed attualmente ancora vacante, di Istruttore Direttivo, profilo Assistente Sociale (Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione - del vigente CCNL del Comparto Funzioni Locali) da inserire nell'ambito dell'unità organizzativa di questo Comune denominata "Area AA.GG. e Personale";

VISTO l'art. 30, del D.Lgs. n. 165/2001 (TUPI) e s.m.i. il quale recita: *“ 1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. E' richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. E' fatta salva la possibilità di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale e degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100 per i quali è comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e fino all'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza.”;*

DATO ATTO che l'art.30, che prevede la cosiddetta mobilità volontaria ovvero il passaggio su base volontaria, mediante cessione del contratto di lavoro, da un'amministrazione ad un'altra, non determina l'immissione di nuove unità di personale nel pubblico impiego, come invece avviene qualora, a seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali, venga assunta una nuova unità di personale, e si traduce in un passaggio volontario a domanda del dipendente tanto all'interno dello stesso comparto, quanto tra comparti diversi e non riguarda, dunque, dipendenti collocati in situazioni di disponibilità;

CONSIDERATO:

-CHE lo stesso articolo 30, al comma 2 bis stabilisce altresì che *“Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria”*;

-CHE in pratica la norma, coerentemente con l'ordine fissato dall'articolo 6 del TUPI, impone alle amministrazioni, in ordine ai propri fabbisogni di personale, di ricoprire i *“...posti vacanti in organico necessariamente e prioritariamente mediante passaggio diretto di dipendenti...”* con ricorso alla procedura di mobilità volontaria di cui al comma 1 del medesimo articolo 30 e solo poi, ove questa non vada a buon fine, al reclutamento;

-CHE il principio che sta alla base della necessaria priorità della procedura di mobilità rispetto al reclutamento è noto e sullo stesso vi sono stati approdi interpretativi ormai consolidati anche da parte delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti. Si richiamano sinteticamente i seguenti principi interpretativi di volta in volta affermati: *“La mobilità si configura, dunque, come strumento per una più razionale distribuzione del personale tra le diverse amministrazioni preliminare alla decisione di bandire procedure concorsuali in ossequio al principio che, prima di procedere alla immissione, nei limiti consentiti dall'ordinamento, di nuovo personale, appare opportuno sperimentare iniziative volte ad una migliore e più razionale collocazione dei dipendenti già in servizio presso amministrazioni diverse ...relativamente agli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno, nei confronti dei quali operano i vincoli in materia di assunzione previsti dall'articolo 1, comma 562 della legge n. 296 del 2006, le cessioni per mobilità volontaria possono essere considerate come equiparabili a quelle intervenute per collocamento a riposo nella sola ipotesi in cui l'ente ricevente non sia a sua volta sottoposto a vincoli assunzionali ... Diverso il caso in cui un ente sottoposto a limitazioni dia l'assenso al trasferimento di un proprio dipendente presso amministrazioni non soggette a vincoli assunzionali. In tal caso per l'ente ricevente la mobilità in entrata si configura a tutti gli effetti come ingresso di una nuova unità di personale, risultato che potrebbe essere alternativamente ottenuto attraverso il ricorso alle normali procedure di reclutamento, non ponendosi il problema dell'imputazione del trasferimento ad un non previsto contingente di nuove assunzioni. In tale ipotesi non osterebbe alla neutralità finanziaria dell'operazione considerare la cessione per mobilità come utile ai fini del calcolo delle nuove assunzioni consentite all'ente di provenienza del dipendente....”* (Corte dei Conti SS.RR. in sede di controllo Deliberazione n. 53/2010)”;

-“.....né la normativa sulla mobilità disciplinata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, né la disciplina sulla finanza pubblica che ha introdotto particolari limitazioni alla spesa di personale hanno limitato la possibilità di ricorrere a mobilità all'interno di categorie di enti che debbono applicare le stesse regole di finanza pubblica. La mobilità può essere attuata anche fra enti che debbono rispondere a limiti differenziati purché a conclusione dell'operazione non vi sia stata alcuna variazione nella consistenza numerica e nell'ammontare della spesa di personale, fatte salve le specifiche possibilità di incremento accordate dalla disciplina di settore a ciascun ente.....» (Sezione Lombardia deliberazione n. 521/2010/PAR)”;

-“.....la mobilità di personale in uscita, comporta che, a seguito del trasferimento, il rapporto di lavoro prosegue con un altro datore di lavoro per cui l'amministrazione cedente può solo beneficiare, in termini di risparmio di spesa, dell'avvenuta cessazione del contratto (...), spesa che rimane inalterata in termini globali nell'ambito dell'intero settore pubblico” “corrisponde ad un principio di carattere generale che per effettiva cessazione debba intendersi il collocamento di un soggetto al di fuori del circuito di lavoro,

con conseguente venire meno della remunerazione, caratteristica che non si attaglia al fenomeno della mobilità” (Sezione delle Autonomie deliberazione n. 21 del 9 novembre 2009);

-CHE, pertanto, l’istituto della mobilità è finalizzato a soddisfare le seguenti esigenze:

A) una migliore distribuzione del personale già in servizio in luogo dell’assunzione di nuovo personale “*al fine di limitare il turn over del personale e nel contempo reiterando le disposizioni atte a regolare al meglio l’ottimale distribuzione del personale già in servizio i cui oneri non determinano incrementi della relativa spesa a livello di comparto*” (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 162/2013/PAR);

B) “*il soddisfacimento del fabbisogno professionale delle amministrazioni mediante acquisizione di adeguate risorse umane, una più razionale distribuzione del personale tra le amministrazioni o all’interno della stessa amministrazione, il contenimento dei costi per le spese di personale, evitando l’assunzione di nuove unità lì dove il fabbisogno può essere soddisfatto mediante l’attuazione della mobilità, il desiderio del dipendente di trovare una collocazione lavorativa più consona alle proprie necessità professionali o personali*”. (Circolare Funzione Pubblica - UPPA - dell’11 aprile 2005);

-CHE “*...la mobilità ex articolo 30 non determina l’immissione di nuove unità di personale nel pubblico impiego come invece avviene qualora, a seguito dell’espletamento delle procedure concorsuali, venga assunta una nuova unità di personale. Trattasi in sostanza di un passaggio volontario a domanda del dipendente, che può essere anche preceduto da un’apposita procedura selettiva (art. 30, comma 2 bis), tanto all’interno dello stesso comparto quanto tra comparti diversi. E che non riguarda, dunque, dipendenti collocati in situazioni di disponibilità*” (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 162/2013/PAR);

-CHE ove si ricorra comunque a procedure di passaggio di dipendenti di ruolo da un’amministrazione all’altra applicando la mobilità volontaria di cui al richiamato art. 30, l’effetto sulla componente della spesa appare sostanzialmente neutro a differenza del reclutamento che spiega, come visto effetti incrementali degli oneri di personale;

DATO ATTO:

- CHE, secondo l’orientamento meglio precisato di seguito, per la copertura dei posti tramite passaggio diretto tra amministrazioni diverse (c.d. mobilità volontaria) non necessita di dare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica la comunicazione di cui all’art. 34bis del D.Lgs. n. 165/2001;

- CHE sul punto, infatti, il Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Dipartimento della Ragioneria Generale del MEF, con circolare congiunta prot. DFP/14115/05/1.2.3.1 dell’11.04.2005, hanno avuto modo di stabilire che “*la comunicazione di cui all’articolo 34 bis citato non è necessaria ove l’amministrazione intenda ricoprire il posto vacante mediante attivazione di mobilità volontaria, in quanto tale procedura non determina l’immissione di nuove risorse nell’organizzazione amministrativa, ma solo lo spostamento di dipendenti da un’amministrazione all’altra*”;

- CHE, peraltro, sulla prevalenza della mobilità ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 rispetto a quella prevista dagli articoli 34 e 34 bis del medesimo decreto, si registra anche un costante e consolidato orientamento della magistratura contabile, (vedi, al riguardo, Deliberazione della Sezione Regionale della Corte dei Conti di controllo per il Veneto n. 162/2013/PAR, Deliberazione della Sezione Regionale della Corte dei Conti di controllo per il Friuli Venezia Giulia n. 115/2014/PAR, Deliberazione della Sezione Regionale della Corte dei Conti di controllo per il Veneto n. 181/2018/PAR);

TENUTO CONTO che il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con i pareri n. 238243 del 16.12.2020 e n. 45220 del 12.3.2021, ha fornito indicazioni per l’applicazione della mobilità volontaria a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni dettate dall’art. 33 del D.L. n. 34/2019, stabilendo che, nel caso di un regime limitativo delle assunzioni non basato sul turnover ma su criteri di sostenibilità finanziaria,

la mobilità non può considerarsi neutrale a livello finanziario, venendo meno i presupposti che ne giustificavano la neutralità (Corte Conti Lombardia n. 74/2020 e Umbria n. 110/2020);

RILEVATO, inoltre, che, il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota circolare n. 11786 del 12.02.2011, nel ribadire l'obbligo di esperire preventivamente le procedure di mobilità volontaria, ha precisato che *“È necessario, altresì, rispettare quanto prescritto dal citato articolo 30, comma 2-bis, circa l'immissione prioritaria in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, subordinatamente alla verifica dell'esistenza dei necessari presupposti normativi e, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni in materia di assunzioni. L'immissione in ruolo del personale comandato può essere decisa dall'amministrazione a prescindere dall'avvio di procedure concorsuali. In tal caso il bando dei posti che l'amministrazione intende occupare può avere rilevanza interna rivolta solo a coloro che sono in posizione di comando”*;

CONSIDERATO che, sebbene la mobilità prevista dall'art. 30, comma 2-bis del D. Lgs. n. 165/2001 non sia ancora obbligatoria, stante il disposto dell'art. 3, comma 8, della legge 56/2019 (a tenore del quale “Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001”), si ritiene che l'utilizzo della relativa disciplina possa garantire, rispetto alla procedura concorsuale ordinaria, una riduzione dei tempi necessari alla copertura dei posti in organico;

DATO ATTO che la procedura di mobilità di cui all'articolo 30 del D.Lgs. n.165/2001 non è andata a buon fine, e pertanto, in ogni caso, l'amministrazione può procedere al reclutamento di nuove unità di personale facendo ricorso alla mobilità volontaria;

RITENUTO, per ragioni di economicità e di snellimento del procedimento, provvedere all'ingaggio dell'unità lavorativa in oggetto attraverso “passaggio diretto”, ovvero il trasferimento in via definitiva, da altra pubblica amministrazione, anche in considerazione di poter disporre in tempi brevi di una risorsa umana già formata ed in possesso delle necessarie conoscenze, abilità e competenze richieste dal ruolo da ricoprire;

RILEVATO che questo Comune non dispone di proprie graduatorie di merito, redatte ed approvate a seguito dell'espletamento di procedure selettive o concorsuali, di soggetti idonei alla copertura del posto di che trattasi;

VISTI gli artt. 30 e 34-bis del D.Lgs n. 165/2001 (TUPI) e successive modificazioni;

VISTI gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), per quanto attiene alle funzioni e alle responsabilità della dirigenza;

VISTO il decreto sindacale n. 1 del 16.01.2023, prot. n. 942 in pari data, con il quale il sottoscritto è stato individuato Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale, nella quale è incardinato il servizio reclutamento e gestione del personale, con conseguente conferimento della posizione organizzativa, automaticamente ricondotta alla nuova tipologia di incarico di EQ, il cui disposto è rimasto confermato con i successivi decreti sindacali e, da ultimo, con decreto n. 3 del 08.03.2024;

CONSIDERATO che l'art 89, comma 6 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 5, comma 2 del D.Lgs.165/2001 stabiliscono che le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro;

DATO ATTO che per il sottoscritto responsabile, nominato titolare di E.Q. in relazione al presente provvedimento, non sussiste, allo stato attuale, la condizione di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art 6 bis della Legge 241/90 e della sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO dell'Ente;

RICONOSCIUTA la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica del presente provvedimento e ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

VISTI:

-il D.Lgs. n. 267/2000;

-il D.Lgs. n. 165/2001;

-il D.Lgs. n. 150/2009;

-lo Statuto Comunale;

-il Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

-i contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti e, in particolare, il CCNL Funzioni Locali 16 novembre 2022;

- il DPCM 26/06/2015 ed il DPCM del 30 novembre 2023 recante la "Disciplina dei processi di mobilità fra pubbliche amministrazioni del personale non dirigenziale";

RITENUTO di provvedere in merito, al fine di dare corso al piano occupazionale

DETERMINA

1. DI APPROVARE la premessa narrativa, da intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. DI AVVIARE la procedura di mobilità volontaria di cui all'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 (TUPI) e s.m.i per il passaggio diretto di personale tra amministrazioni del comparto funzioni locali o altre Amministrazioni di cui all'art.1, comma 2 del D.Lgs. n.165/2001, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza ove dovuto;

3. DI DARE ATTO che l'istruttoria delle istanze acquisite nell'ambito di detta procedura viene effettuata dopo l'esito negativo della mobilità obbligatoria (c.d. mobilità per ricollocazione) di cui all'art. 34-bis del TUPI rubricato "*Disposizioni in materia di mobilità del personale*";

4. DI DARE ATTO, altresì, che si procederà all'istruttoria ed alla valutazione delle istanze pervenute per l'avviso di mobilità volontaria permanente (ex art. 30 TUPI) con apposita commissione all'uopo nominata;

5. DI APPROVARE l'avviso di selezione per il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse (c.d. "mobilità esterna" o "trasferimento per mobilità volontaria da altra amministrazione pubblica") per la copertura di n 1 posto, previsto in organico ed attualmente ancora vacante, di Istruttore Direttivo, profilo Assistente Sociale (Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione - del vigente CCNL del Comparto Funzioni Locali) da inserire nell'ambito dell'unità organizzativa di questo Comune denominata "Area AA.GG. e Personale", con passaggio diretto di personale tra amministrazioni del comparto Funzioni Locali ex art. 30 TUPI (Allegato A), allegato alla presente determina per formarne parte integrante e sostanziale;

6. DI RISERVARSI di annullare l'anzidetta procedura di reclutamento al ricorrere delle condizioni di legge e, nel caso la procedura non dovesse dare esito positivo, di procedere con successiva attività di reclutamento;

7. DI STABILIRE che gli interessati alla procedura di mobilità debbano possedere alla data di presentazione della richiesta i seguenti requisiti e competenze professionali:

- *cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; oppure essere familiare di cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea (senza avere la cittadinanza di uno Stato membro) e titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; oppure essere cittadino/a di Paesi terzi titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato/a ovvero dello status di protezione sussidiaria (secondo quanto disposto dall'art. 38 del vigente D.Lgs. 30/03/2001 n. 165);*
- *non essere escluso/a dall'elettorato politico attivo (se cittadino/a italiano/a) o godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza (se cittadino/a di uno degli Stati membri dell'Unione Europea);*
- *dipendente a tempo indeterminato del comparto Funzioni locali o altre Amministrazioni di cui all'art.1, comma 2 del D.Lgs. n.165/2001;*
- *inquadramento nell'Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni del comparto "Funzioni Locali" o in categoria giuridica equivalente, secondo le tabelle del DPCM 26/06/2015 e il DPCM del 30 novembre 2023, per un periodo di almeno un anno immediatamente precedente l'espletamento della procedura, con profilo professionale di "Assistente Sociale" o assimilabile per contenuto prestazionale e competenze richieste a quello ricercato;*
- *aver concluso con esito positivo il periodo di prova previsto dal CCNL;*
- *essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio [scheda titoli di studio, abilitazioni professionali del modulo INPA]:*
 - *diploma universitario di Assistente Sociale di cui all'art 2 legge 19/11/1990 n. 341;*
 - *diploma rilasciato dalla Scuola diretta ai fini speciali universitaria per Assistenti Sociali di cui all'art 1 del DPR 15/01/1987 n 14;*
 - *titolo rilasciato nel precedente ordinamento, convalidato ai sensi dell'art. 5 del DPR 15/01/1987;*
 - *diploma di Laurea in Scienze del Servizio Sociale rilasciato ai sensi del D.M. 04/08/2000;*

- avere l'idoneità allo svolgimento delle mansioni previste dal ruolo da ricoprire senza limitazioni e/o prescrizioni (requisiti generici);
- patente di guida cat. B;
- iscrizione all'Albo Professionale degli Assistenti Sociali – sezione A o B [scheda titoli di studio, abilitazioni professionali del modulo INPA];
- assenza di provvedimenti disciplinari nel corso dei due anni precedenti alla data di pubblicazione del presente avviso;
- non essere sospeso/a cautelatamente o per ragioni disciplinari dal servizio;
- non essere stato condannato, neppure con sentenza non ancora passata in giudicato per uno dei delitti contro la PA di cui al Libro II Capo II del C.P. o che comunque impediscano la prosecuzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
- non essere stata/o rinviata/o a giudizio, o condannata/o con sentenza non ancora passata in giudicato, per reati che, se accertati con sentenza di condanna irrevocabile, comportino la sanzione disciplinare del licenziamento, in base alla legge (in particolare D.Lgs. 165/01), al Codice di comportamento DPR 62/2013, o al Codice disciplinare in vigore;
- idoneità psico-fisica all'impiego e alle mansioni proprie previste per il posto da ricoprire;
- nulla osta alla mobilità: gli interessati, dovranno allegare alla domanda il nullaosta al trasferimento dell'ente di appartenenza o una dichiarazione preventiva dell'Ente di provenienza di disponibilità alla concessione del nulla osta [scheda "Allegati" del modulo InPA];

8. DI DARE ATTO:

- che le istanze dovranno essere presentate, successivamente all'inserimento dell'avviso sul portale del reclutamento, esclusivamente, pena la non ammissibilità delle stesse, attraverso l'apposito portale telematico della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica denominato "InPA – portale del reclutamento" disponibile all'indirizzo Web: www.inpa.gov.it;
- che le istanze pervenute, munite di apposito nulla-osta dell'Amministrazione di appartenenza (cedente) o una dichiarazione preventiva dell'Ente di provenienza di disponibilità alla concessione del nulla osta [scheda "Allegati" del modulo InPA, saranno valutate da una apposita commissione;
- che la valutazione si baserà sull'esame dei titoli di studio e di servizio posseduti nonché sul *curriculum vitae* e di quanto previsto nell'avviso;
- che la valutazione dei titoli e del curriculum sarà comunque seguita da un colloquio teso a verificare le conoscenze e le competenze dichiarate dall'istante ed attinenti al profilo professionale richiesto;

9. DI DISPORRE la pubblicazione della presente determina e dei suoi allegati all'albo pretorio on-line e sul sito web del Comune di SANT'ARPINO nell'apposita sezione del link di "Amministrazione Trasparente" per un periodo di trenta giorni;

8. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

9. DI RENDERE NOTO, ai sensi dell'art. 3 della Legge n.241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Campania o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini previsti dalla Legge;

10. DI ATTESTARE che lo scrivente non versa in condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi rispetto all'adozione del presente atto;

11. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

12. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente.

Il Responsabile del Servizio
COMPAGNONE SALVATORE / ArubaPEC S.p.A.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.